

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 382/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 383/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 384/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone 5
- Regolamento (CEE) n. 385/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto 8
- ★ Regolamento (CEE) n. 386/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75, per quanto concerne talune modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 387/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, relativo alla vendita speciale di talune carni bovine congelate trasferite all'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 12
- Regolamento (CEE) n. 388/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone 13
- Regolamento (CEE) n. 389/78 della Commissione, del 24 febbraio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

78/174/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti 16**

78/175/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri 18**

78/176/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio 19**

78/177/CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che stabilisce un'azione concertata della Comunità economica europea relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari 25**

78/178/CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 29**

78/179/CECA :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio 30**

78/180/Euratom, CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale 31**

78/181/Euratom, CEE :

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale 32**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 382/78 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1978****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1729/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1729/77 ai prezzi

offerti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1^o 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	89,49
10.01 B	Frumento duro	116,94 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	77,22 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	80,91
10.04	Avena	75,51
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	76,62 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	80,68 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	82,66 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	136,92
11.01 B	Farine di segala	119,73
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	192,26
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,82

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 383/78 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1978****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1730/77⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 191 del 30. 7. 1977, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 febbraio 1978 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	2,41
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	12,88
10.02	Segala	0	0	0	1,34
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	1,98	1,98	1,98
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0,99
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	3,62	3,62	2,97
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	3,36

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	4,29	4,29
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	3,21	3,21
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 384/78 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1978****che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1569/72; che gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1423/77⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 331/78⁽⁸⁾; che, per

la sterlina inglese e la sterlina irlandese, la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72, per il periodo dal 15 al 21 febbraio 1978 si scosta, rispetto al tasso rappresentativo valevole a decorrere dal 27 febbraio 1978, di oltre 1 punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente; che occorre tenerne conto nella fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, sempreché tali elementi siano già d'applicazione nello Stato membro considerato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1423/77 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.

(5) GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.

(6) GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.

(7) GU n. L 160 del 30. 6. 1977, pag. 33.

(8) GU n. L 47 del 18. 2. 1978, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 febbraio 1978 che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
1. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Germania o esportati da questo paese :	+ 0,0750	— 0,0750	+	—
— raccolti in Germania			—	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	0,0619
— raccolti in Francia			—	0,2477
— raccolti in Danimarca			—	0,0750
— raccolti in Irlanda			—	0,1247
— raccolti nel Regno Unito			—	0,3058
— raccolti in Italia			—	0,2630
2. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nell'UEBL e nei Paesi Bassi o esportati da questi paesi :	+ 0,0140	— 0,0140	+	—
— raccolti in Germania			0,0659	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			—	—
— raccolti in Francia			—	0,1981
— raccolti in Danimarca			—	0,0140
— raccolti in Irlanda			—	0,0670
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2600
— raccolti in Italia			—	0,2144
3. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Danimarca o esportati da questo paese :	Nihil	Nihil	+	—
— raccolti in Germania			0,0811	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0142	—
— raccolti in Francia			—	0,1867
— raccolti in Danimarca			—	—
— raccolti in Irlanda			—	0,0538
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2496
— raccolti in Italia			—	0,2033
4. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Francia o esportati da questo paese :	— 0,2296	+ 0,2296	+	—
— raccolti in Germania			0,3293	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2471	—
— raccolti in Francia			—	—
— raccolti in Danimarca			0,2296	—
— raccolti in Irlanda			0,1635	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0773
— raccolti in Italia			—	0,0203

	Elemento correttore del prezzo indicativo (coefficiente da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o della restituzione (coefficiente da applicarsi)	Elemento differenziale (coefficiente da applicarsi al prezzo indicativo)	
5. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio nel Regno Unito o esportati da questo paese :	— 0,3326 (a)	+ 0,3326 (a)	+	—
	— 0,2326 (b)	+ 0,2326 (b)		
— raccolti in Germania			0,4405	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,3515	—
— raccolti in Francia			0,0837	—
— raccolti in Danimarca			0,3326	—
— raccolti in Irlanda			0,2609	—
— raccolti nel Regno Unito			—	—
— raccolti in Italia			0,0617	—
6. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Irlanda o esportati da questo paese :	— 0,0568	+ 0,0568	+	—
— raccolti in Germania			0,1425	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,0718	—
— raccolti in Francia			—	0,1405
— raccolti in Danimarca			0,0568	—
— raccolti in Irlanda			—	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,2069
— raccolti in Italia			—	0,1580
7. Semi di colza e di ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo paese :	— 0,2552 (a)	+ 0,2552 (a)	+	—
	— 0,1796 (b)	+ 0,1796 (b)		
— raccolti in Germania			0,3569	—
— raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,2730	—
— raccolti in Francia			0,0208	—
— raccolti in Danimarca			0,2552	—
— raccolti in Irlanda			0,1877	—
— raccolti nel Regno Unito			—	0,0581
— raccolti in Italia			—	—

(a) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione fino al 30 giugno 1978.

(b) Per un aiuto o una restituzione all'esportazione prefissata a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per la messa sotto controllo o esportazione a partire dal 1° luglio 1978.

REGOLAMENTO (CEE) N. 385/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1978

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso semilavorato a grani tondi destinato all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1158/77⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'8 febbraio 1977 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 2 500 tonnellate di riso semigreggio, ossia 2 070 tonnellate di riso semilavorato a grani tondi all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1976/1977;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Vientiane via Bangkok;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura nel quadro di un'azione comunitaria, a titolo di aiuti alimentari, all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, di 2 070 tonnellate di riso semilavorato a grani tondi.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Vientiane via Bangkok.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 136 del 2. 6. 1977, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Riz semi-bianchi — Don de la Communauté économique européenne — Action humanitaire de l'UNHCR au Laos ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 13 marzo 1978.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 13 marzo 1978, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta, all'occorrenza, dell'importo compensativo adesione applicabile, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta.
3. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :
 - il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo del 2,25 %,
 - negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

Articolo 5

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata, a garanzia dell'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta

cauzione è incamerata se le operazioni non vengono effettuate nei termini previsti salvo per quei quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni è dovuta a motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il riso semilavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 10 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso semilavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 10 %,
- grani gessati : massimo 5 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1,5 %,
- grani macchiati : massimo 1 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,20 %.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'accordo.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

REGOLAMENTO (CEE) N. 386/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1978

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne talune modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975, che modifica il regolamento (CEE) n. 193/75 e stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 213/78⁽³⁾, dispone che venga costituita una cauzione supplementare per garantire l'osservanza del prezzo minimo all'importazione dei concentrati di pomodoro; che i concentrati di pomodoro con un tenore di estratto secco assai elevato hanno un prezzo nettamente superiore ai concentrati normalmente commercializzati; che l'importo della cauzione supplementare, essendo calcolato in base al prezzo di quest'ultimo prodotto, risulta insufficiente per il concentrato in polvere; che occorre pertanto fissare una cauzione specifica per i concentrati di pomodoro in polvere;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2104/75 è modificato come segue:

« 1. L'importo della cauzione supplementare di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 516/77 è fissato:

- per i concentrati di pomodoro, il cui tenore in estratto secco è pari o superiore al 12 % ma inferiore al 93 %, a 10 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso;
- per i concentrati di pomodoro, il cui tenore in estratto secco è pari o superiore al 93 % ma inferiore al 100 %, a 30 UC/100 kg, imballaggio immediato compreso; ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1978, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/78 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 1978****relativo alla vendita speciale di talune carni bovine congelate trasferite all'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2584/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che taluni quantitativi di carni trasferiti all'organismo d'intervento italiano in applicazione del regolamento (CEE) n. 2453/76 si sono alterati durante il trasporto; che è pertanto necessario consentire all'organismo d'intervento italiano di vendere queste carni a prezzi inferiori a quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità d'applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2310/77⁽⁴⁾, dal regolamento (CEE) n. 560/77 della Commissione, del 17 marzo 1977, che fissa i prezzi di vendita di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 809/77⁽⁶⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2633/77 della Commissione, del 29 novembre 1977, che fissa i prezzi di vendita di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2875/76 e (CEE) n. 35/77⁽⁷⁾;

considerando che a norma delle disposizioni finanziarie che disciplinano le relazioni tra la Comunità e

gli Stati membri questi ultimi sono responsabili di qualsiasi calo quantitativo e qualitativo; che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, occorre prevedere che rimanga a carico dello Stato membro in oggetto la differenza tra i prezzi stabiliti dai predetti regolamenti e i prezzi che saranno effettivamente riscossi dall'organismo d'intervento italiano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento italiano è autorizzato a vendere, a mezzo trattativa privata e a prezzi inferiori a quelli stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77, circa 80 tonnellate di carni bovine congelate disossate facenti parte del quantitativo messo a sua disposizione dall'organismo d'intervento danese in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76.

2. L'organismo d'intervento italiano è tenuto a versare sul conto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2305/70 l'importo dei prezzi stabiliti dai regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77, moltiplicati per il quantitativo effettivamente venduto in conformità del paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.⁽²⁾ GU n. L 301 del 25. 11. 1977, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 21. 10. 1977, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 18. 3. 1977, pag. 27.⁽⁶⁾ GU n. L 98 del 22. 4. 1977, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 306 del 30. 11. 1977, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1978

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 190/78 della Commissione, del 31 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/78⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

*Per la Commissione**Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1977, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 27 del 1. 2. 1978, pag. 24.⁽⁸⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1978, pag. 9.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 27 febbraio 1978 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della tariffa doganale comune)

	[UC/100 kg ⁽¹⁾]
Prezzo del mercato mondiale	19,164
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione :	
— per il mese di febbraio 1978	19,164
— per il mese di marzo 1978	19,091
— per il mese di aprile 1978	19,351
— per il mese di maggio 1978	19,351
— per il mese di giugno 1978	19,351
— per il mese di luglio 1978	19,351

⁽¹⁾ I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti :

1 UC =	3,15665	DM
1 UC =	3,35507	Fl
1 UC =	48,6572	FB/Flux
1 UC =	7,29012	FF
1 UC =	8,56656	Dkr
1 UC =	0,781732	£ (GB)
1 UC =	0,781732	£ (Irl.)
1 UC =	1 292,81	Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 389/78 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1978

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1436/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 379/78⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1436/

77 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 febbraio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 161 del 1^o. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1978, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 24 febbraio 1978 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	24,72
	B. Zuccheri greggi	20,63 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92%. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92%, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti

(78/174/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che ai fini dell'attuazione della politica comune dei trasporti è necessaria un'azione della Comunità volta allo sviluppo armonioso dei collegamenti nella Comunità;

considerando che tale azione deve basarsi su informazioni relative ai piani e programmi di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti, nonché ai progetti di interesse comunitario; che essa deve prendere in considerazione un insieme di elementi che concorrono alla valutazione dei bisogni di infrastrutture;

considerando che è opportuno sottoporre ad una procedura di consultazione i progetti di interesse comunitario;

considerando che conviene precisare le nozioni di piani e di programmi di infrastruttura, nonché la nozione di progetto di interesse comunitario;

considerando che è necessario istituire un quadro organizzativo che garantisca l'efficacia, la coerenza e la continuità dell'azione medesima;

considerando che conviene elaborare a regolari intervalli di tempo una relazione sui diversi aspetti di tale azione e definire gli orientamenti che possano guidare gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi della presente decisione si intende per:

- 1) piano e programma di sviluppo delle infrastrutture dei trasporti: qualsiasi rilevante quadro d'insieme di realizzazioni a termine di infrastrutture dei trasporti, che serva da guida all'azione dei governi degli Stati membri;
- 2) progetto di interesse comunitario: qualsiasi progetto rilevante avente per oggetto:
 - la creazione di nuove vie di comunicazione oppure
 - l'eliminazione di strozzature oppure
 - un considerevole aumento della capacità delle vie esistenti,

ed appartenente ad uno dei seguenti tipi:

- a) progetti riguardanti assi transfrontalieri;
- b) progetti di uno Stato membro che incidono in modo significativo sul traffico tra Stati membri o con i paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. C 183 del 1^o 8. 1977, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 56 del 5. 3. 1977, pag. 83.

- c) progetti che influiscono su una politica comunitaria, in particolare quella regionale;
- d) progetti connessi con nuove tecniche di trasporto che possono applicarsi ai collegamenti interurbani a grande distanza.

Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di interesse comunitario prima di metterli in esecuzione, nonché i piani e programmi da essi elaborati per lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti.
2. Questa comunicazione può riguardare progetti di cui le autorità competenti abbiano adottato il principio d'esecuzione, ed anche, qualora gli Stati membri lo ritengano utile, progetti provvisori che abbiano costituito oggetto solo di dichiarazioni d'intenzione circa la loro realizzazione.
3. Un progetto comunicato in una fase preliminare di preparazione costituisce oggetto di comunicazioni successive, parallelamente al suo sviluppo.

Articolo 3

Se lo ritiene utile o su richiesta di uno Stato membro, la Commissione procede, conformemente all'articolo 5, punto 1, ad una consultazione con gli Stati membri sul o sui progetti di interesse comunitario che le sono stati comunicati in conformità dell'articolo 2. Essa informa gli Stati membri del risultato di tale consultazione.

Articolo 4

È istituito presso la Commissione un comitato delle infrastrutture dei trasporti, in appresso denominato il « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

La Commissione provvede al segretariato del comitato ed alla preparazione dei lavori di quest'ultimo.

Su richiesta di uno Stato membro, le informazioni fornite, le deliberazioni del comitato e i risultati delle discussioni sono riservati.

Articolo 5

Al fine di contribuire allo sviluppo armonioso di una rete di vie di comunicazione di interesse comunitario, il comitato esercita i seguenti compiti :

1. Costituisce il quadro in cui si svolge la consultazione sul o sui progetti di interesse comunitario, prevista all'articolo 3.
2. A richiesta della Commissione procede, tenendo conto delle eventuali posizioni assunte da altri organi comunitari in rapporto con i suoi compiti :
 - a) allo scambio di informazioni sulle comunicazioni relative ai piani e programmi di cui all'articolo 2 ;
 - b) all'esame di qualsiasi problema relativo allo sviluppo di una rete di vie di comunicazione di interesse comunitario.
3. È consultato sulla relazione di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 4, terzo comma, almeno ogni tre anni la Commissione trasmette al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione sulle informazioni ricevute in conformità della presente decisione e sull'attività del comitato. Tale relazione comporta, eventualmente, osservazioni volte a informare gli Stati membri sui bisogni della Comunità in materia di infrastruttura dei trasporti.

Articolo 7

È abrogata la decisione 66/161/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1966, che istituisce una procedura di consultazione in materia di investimenti di infrastruttura dei trasporti⁽¹⁾.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

⁽¹⁾ GU n. 42 dell'8. 3. 1966, pag. 583/66.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

che modifica la prima direttiva relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri

(78/175/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che, in base all'organizzazione amministrativa, alle caratteristiche geografiche o alla struttura economica degli Stati membri, occorre rendere meno rigida la delimitazione delle zone confinarie di cui alla prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada tra gli Stati membri⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 77/158/CEE⁽⁴⁾; che, al fine di favorire l'apertura di tali zone, occorre liberalizzare i trasporti ivi effettuati per percorsi più lunghi degli attuali;

considerando che taluni altri trasporti possono essere liberalizzati, eliminando qualsiasi forma di contingentamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. L'allegato I della prima direttiva del 23 luglio 1962 è così emendato:

a) Il testo del punto 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

- 1. Trasporti confinari in una zona estendentesi da una parte e dall'altra del confine su una profondità di 25 km in linea d'aria, purché la distanza totale del trasporto non superi 100 km in linea d'aria.

Tale zona può essere estesa da ciascuno Stato membro in base alla sua organizzazione ammi-

nistrativa, alle particolarità geografiche o alla struttura economica del suo territorio. »

b) Il testo del punto 5 è sostituito dal testo seguente:

- 5. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare. »

2. L'allegato II della prima direttiva del 23 luglio 1962 è così emendato:

a) Il testo del punto 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

- 1. Trasporti provenienti da uno Stato membro e a destinazione di una zona confinaria di uno Stato membro limitrofo e viceversa; la zona confinaria è delimitata alle condizioni stabilite all'allegato I, punto 1. »

b) Il testo del punto 6 è sostituito dal testo seguente:

- 6. Trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea. »

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva non appena possibile ed al più tardi il 1° luglio 1978. Essi ne informano la Commissione prima del 1° maggio 1978.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

(1) GU n. C 293 del 13. 12. 1976, pag. 50.

(2) GU n. C 281 del 22. 11. 1976, pag. 2.

(3) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

(4) GU n. L 48 del 19. 2. 1977, pag. 30.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

(78/176/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio presentano rischi pregiudizievoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente; che occorre quindi prevenire e diminuire progressivamente l'inquinamento provocato da tali rifiuti in vista della sua eliminazione totale;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia d'ambiente del 1973 ⁽³⁾ e del 1977 ⁽⁴⁾ prevedono la necessità di intraprendere un'azione comunitaria per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio;

considerando che una disparità tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio può creare disegualianza nelle condizioni di concorrenza ed avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi necessario procedere, in questo settore, al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario che tale ravvicinamento delle legislazioni sia accompagnato da un'azione della Comunità per raggiungere, con una più ampia regolamentazione, uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che, a tal fine, occorre quindi prevedere alcune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;

considerando che la direttiva 75/442/CEE ⁽⁵⁾ riguarda lo smaltimento dei rifiuti in generale; che per i rifiuti

provenienti dall'industria del biossido di titanio occorre prevedere un regime speciale che garantisca la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi dei rifiuti, dell'abbandono o del deposito incontrollati degli stessi;

considerando che per raggiungere tali obiettivi occorre prevedere un regime di autorizzazione preventiva per lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito e l'iniezione dei rifiuti e che occorre subordinare il rilascio di tale autorizzazione a condizioni specifiche;

considerando che allo scarico, all'immersione, allo stoccaggio, al deposito e all'iniezione dei rifiuti è necessario unire sia un controllo di questi ultimi sia il controllo e la sorveglianza dell'ambiente interessato;

considerando che per gli stabilimenti industriali già esistenti gli Stati membri devono stabilire anteriormente al 1° luglio 1980 programmi di riduzione progressiva dell'inquinamento causato da tali rifiuti, in vista della sua eliminazione; che questi programmi devono fissare obiettivi generali di riduzione da conseguire entro e non oltre il 1° luglio 1987 e indicare le misure da adottare per ogni singolo stabilimento;

considerando che per gli stabilimenti industriali nuovi gli Stati membri devono rilasciare un'autorizzazione preventiva; che questa deve essere preceduta da uno studio d'impatto sull'ambiente e può essere rilasciata solo alle imprese che si impegnano a utilizzare soltanto i materiali, i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato meno nocivi per l'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha come oggetto la prevenzione e, in vista della sua eliminazione, la diminuzione progressiva dell'inquinamento causato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 9. 2. 1976, pag. 16.⁽²⁾ GU n. C 131 del 12. 6. 1976, pag. 18.⁽³⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 3.⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

a) inquinamento:

lo scarico di qualsiasi residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio, effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo in un ambiente, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi dell'ambiente interessato;

b) rifiuto:

- ogni residuo risultante dal processo di produzione del biossido di titanio, di cui il detentore si disfa o ha l'obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti;
- ogni residuo risultante da un processo di trattamento di un residuo del tipo definito al primo trattino;

c) eliminazione:

- la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti, come pure lo stoccaggio e il deposito al suolo o nel suolo e l'iniezione nel suolo;
- lo scarico in acque superficiali, in acque sotterranee e in mare, nonché l'immersione in mare;
- le operazioni di trasformazione necessarie alla loro riutilizzazione, al loro recupero o al loro riciclo;

d) stabilimenti industriali già esistenti:

gli stabilimenti industriali già costruiti alla data della notifica della presente direttiva;

e) stabilimenti industriali nuovi:

gli stabilimenti industriali in corso di costruzione alla data della notifica della presente direttiva o costruiti dopo tale data. Sono assimilate agli stabilimenti industriali nuovi gli ampliamenti apportati agli stabilimenti industriali già esistenti in modo da dar luogo, sullo stesso sito, ad un aumento della capacità di produzione di biossido di titanio dello stabilimento in questione pari o superiore a 15 000 t/anno.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno eliminati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza danneggiare la natura e il paesaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure atte a promuovere la prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei

rifiuti e l'estrazione dai medesimi di materie prime, nonché ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti.

Articolo 4

1. Lo scarico, l'immersione, lo stoccaggio, il deposito e l'iniezione dei rifiuti sono vietati, salvo autorizzazione preventiva rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio i rifiuti sono prodotti. Un'autorizzazione preventiva deve anche essere rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro

- sul cui territorio i rifiuti sono scaricati, stoccati, depositati o iniettati;
- a partire dal cui territorio essi sono scaricati o immersi.

2. L'autorizzazione può essere concessa solo per un periodo limitato. Essa può essere rinnovata.

Articolo 5

In caso di scarico o d'immersione, le autorità competenti, in applicazione dell'articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all'allegato I, possono accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 4 a condizione:

- a) che l'eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;
- b) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sull'ambiente acquatico;
- c) che non si arrechi nessun pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura e alla molluschicoltura, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione.

Articolo 6

In caso di stoccaggio, di deposito o di iniezione, le autorità competenti, in applicazione dell'articolo 2 e in base alle informazioni fornite conformemente all'allegato I, possono accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 4 a condizione:

- a) che l'eliminazione dei rifiuti non possa essere effettuata con mezzi più idonei;
- b) che una stima effettuata sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili non lasci prevedere nessun effetto dannoso, immediato o successivo, sulle acque sotterranee, sul suolo o sull'atmosfera;
- c) che non si arrechi alcun pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle regioni aventi interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti degli ambienti in questione.

Articolo 7

1. Qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti considerati, il loro scarico, la loro immersione, il loro stoccaggio, il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di controllo dei rifiuti nonché dell'ambiente interessato sotto l'aspetto fisico, chimico, biologico ed ecologico di cui all'allegato II.

2. Le operazioni di controllo sono effettuate periodicamente da uno o più organismi designati dallo Stato membro le cui autorità competenti hanno rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4. In caso di inquinamento che oltrepassi i limiti delle frontiere tra Stati membri, l'organismo è designato congiuntamente dalle parti interessate.

3. La Commissione presenterà al Consiglio entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva una proposta relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti in questione. Il Consiglio delibera in merito a tale proposta entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Articolo 8

1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato adottano tutti i provvedimenti necessari per rimediare ad una delle seguenti situazioni e, se del caso, esigono la sospensione delle operazioni di immersione, di scarico, di stoccaggio, di deposito o di iniezione :

- a) se i risultati del controllo previsto all'allegato II, parte A, punto 1, dimostrano che non sono soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione preventiva di cui agli articoli 4, 5 e 6, ovvero
- b) se i risultati delle prove di tossicità acuta di cui all'allegato II, parte A, punto 2, mostrano che sono stati superati i valori massimi ivi indicati, o
- c) se i risultati del controllo previsto dall'allegato II, parte B, indicano una degradazione dell'ambiente in questione nella zona considerata, oppure
- d) se, in caso di scarico o di immersione, si arreca pregiudizio alla navigazione, alla pesca, alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alla pesca, alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alla dissalazione, alla piscicoltura o alla molluscoltura, alle regioni aventi un interesse scientifico particolare e agli altri usi leciti delle acque in questione, ovvero ancora
- e) se, in caso di stoccaggio, deposito o iniezione, si arreca pregiudizio alla ricreazione, all'estrazione delle materie prime, alle piante, agli animali, alle regioni a interesse scientifico particolare e agli altri usi legittimi degli ambienti in questione.

2. Se è interessato più di uno Stato membro, i provvedimenti sono adottati di concerto.

Articolo 9

1. Nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti, gli Stati membri stabiliscono programmi per la riduzione progressiva dell'inquinamento, al fine della sua eliminazione definitiva, provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento dovuto ai rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, da conseguire non oltre il 1° luglio 1987. Essi comprendono altresì obiettivi intermedi. Contengono inoltre informazioni sullo stato dell'ambiente interessato, sulle misure di riduzione dell'inquinamento e sui metodi di trattamento dei rifiuti direttamente prodotti dai procedimenti di fabbricazione.

3. I programmi di cui al paragrafo 1 vengono trasmessi alla Commissione non oltre il 1° luglio 1980 per permetterle di presentare al Consiglio, entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali, adeguate proposte allo scopo di armonizzare detti programmi per quanto riguarda la riduzione e quindi l'eliminazione definitiva dell'inquinamento e migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione di biossido di titanio. Il Consiglio delibera su tali proposte entro sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

4. Gli Stati membri pongono in atto un programma il 1° gennaio 1982 al più tardi.

Articolo 10

1. I programmi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, debbono prendere in considerazione tutti gli stabilimenti industriali già esistenti ed indicare le misure da adottare per quanto riguarda ogni stabilimento.

2. Qualora, in circostanze particolari, uno Stato membro non ritenga necessarie, per quanto riguarda uno stabilimento particolare, misure supplementari per soddisfare gli obblighi della presente direttiva, esso deve fornire alla Commissione, entro sei mesi dalla notifica della presente direttiva, le prove che lo hanno portato a tale conclusione.

3. Dopo aver proceduto in modo indipendente alla necessaria verifica di tali prove, la Commissione può convenire con lo Stato membro che non occorre prendere misure supplementari riguardo al particolare stabilimento interessato. La Commissione deve dare il suo accordo motivato nel termine di sei mesi.

4. Qualora la Commissione non sia d'accordo con lo Stato membro, si dovranno includere nel programma di quest'ultimo misure supplementari riguardanti tale stabilimento.

5. Qualora la Commissione si dichiari d'accordo, tale consenso è soggetto ad una revisione periodica, effettuata in base ai risultati del controllo eseguito ai sensi delle disposizioni della direttiva e in base a mutamenti significativi intervenuti nel procedimento di produzione o negli obiettivi della politica dell'ambiente.

Articolo 11

Gli stabilimenti industriali nuovi costituiscono oggetto di richieste di autorizzazione preventiva da indirizzare alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si prevede la loro costruzione. Dette autorizzazioni devono essere precedute da studi d'impatto sull'ambiente. Le autorizzazioni possono essere concesse soltanto alle imprese che dichiarino di impegnarsi ad utilizzare unicamente i materiali, i procedimenti e le tecnologie disponibili sul mercato, che siano meno dannosi per l'ambiente.

Articolo 12

Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare regolamentazioni più rigorose.

Articolo 13

1. Per l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie circa:

- le autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 4, 5 e 6;
- i risultati del controllo dell'ambiente interessato, effettuato conformemente all'articolo 7;
- le misure adottate ai sensi dell'articolo 8.

Gli Stati membri forniscono inoltre alla Commissione informazioni di carattere generale sui materiali, sui procedimenti e sulle tecnologie da essi ricevute nel quadro dell'articolo 11.

2. Le informazioni raccolte in applicazione del presente articolo possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

3. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva, le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale.

4. I paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su imprese o associazioni di imprese.

Articolo 14

Ogni tre anni gli Stati membri redigono una relazione della prevenzione e riduzione progressiva dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio e la trasmettono alla Commissione, che la comunica agli altri Stati membri.

La Commissione riferisce ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento europeo in merito all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 15

1. Gli Stati membri pongono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica della stessa e ne informano senza indugio la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

ALLEGATO I**INFORMAZIONI DA FORNIRE IN VISTA DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 6****A. Caratteristiche e composizione della sostanza**

1. Quantitativo totale e composizione media della sostanza (esempio : annualmente).
2. Forma (per esempio : solida, fangosa, liquida o gassosa).
3. Proprietà fisiche (quali solubilità e densità), chimiche e biochimiche (quali richiesta di ossigeno) e biologiche.
4. Tossicità.
5. Persistenza : fisica, chimica e biologica.
6. Accumulazione e trasformazione biologica in sostanze biologiche o sedimenti.
7. Sensibilità ai cambiamenti fisici, chimici e biochimici, e interazione nell'ambiente interessato con altre sostanze organiche e inorganiche.
8. Probabilità di contaminazione o altre alterazioni che riducano la commerciabilità delle risorse marine (pesci, molluschi e crostacei, ecc.).

B. Caratteristiche del luogo di immersione o di scarico e metodi di eliminazione

1. Ubicazione (ad esempio : coordinate della zona di immersione o di scarico, profondità e distanza dalle coste), ubicazione rispetto ad altre aree (ad esempio : zone amene, vivai e zone di pesca, altre risorse utilizzabili).
2. Entità dello scarico in un periodo determinato (per esempio : quantità per giorno, settimana, mese).
3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.
4. Diluizione iniziale ottenuta con il metodo di scarico proposto, in particolare velocità della nave.
5. Caratteristiche di dispersione (esempio : effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale).
6. Caratteristiche dell'acqua (quali temperature, pH, salinità, stratificazione, indici di inquinamento : in particolare ossigeno disciolto (DO), richiesta chimica di ossigeno (COD), richiesta biochimica di ossigeno (BOD), presenza di azoto in forma organica o inorganica e in particolare presenza di ammoniaca, di sostanze in sospensione, di altre sostanze nutritive, produttività biologiche dell'acqua).
7. Caratteristiche del fondale (quali topografia, caratteristiche geochimiche e geologiche, produttività biologica).
8. Esistenza ed effetti di altre immersioni o di scarichi effettuati nella zona interessata (rilevamento di metalli pesanti e tenore di carbonio organico).

C. Caratteristiche del luogo di scarico, di stoccaggio o di iniezione e metodi di eliminazione

1. Ubicazione.
2. Caratteristiche delle zone adiacenti.
3. Metodi di imballo e di condizionamento, se del caso.
4. Caratteristiche dei sistemi di scarico, di stoccaggio e di iniezione, inclusa la valutazione delle precauzioni adottate per evitare l'inquinamento delle acque, del suolo e dell'atmosfera.

ALLEGATO II**SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI ELIMINAZIONE****A. Controllo dei rifiuti**

Le operazioni di eliminazione saranno integrate da

1. un controllo della quantità, della composizione e della tossicità dei rifiuti al fine di verificare che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva, di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano soddisfatte ;
2. prove di tossicità acuta su talune specie di molluschi, crostacei, pesci e plancton, e, di preferenza, sulle specie che si trovano comunemente nei luoghi di scarico. Si effettueranno inoltre prove su esemplari della specie artemia (*Artemia salina*).

Da tali prove non deve risultare, in un periodo di 36 ore, ad una diluizione dell'effluente di 1/5 000 :

- un tasso di mortalità superiore al 20 %, per gli individui adulti di ciascuna specie esaminata ;
- una mortalità più elevata di quella riscontrata in un gruppo di controllo, per quanto riguarda le larve.

B. Sorveglianza e controllo dell'ambiente interessato

- I. In caso di scarico in acque dolci o in mare, o in caso di immersione, il controllo riguarda i tre punti seguenti : colonna d'acqua, materia vivente e sedimenti. Il controllo periodico dello stato della zona oggetto degli scarichi permetterà di seguire l'evoluzione degli ambienti interessati.

Il controllo riguarderà in particolare :

1. il valore del pH ;
2. l'ossigeno disciolto ;
3. la trasparenza dell'acqua ;
4. gli ossidi idratati e gli idrossidi di ferro in sospensione ;
5. i metalli tossici presenti nell'acqua, nei solidi in sospensione, nei sedimenti e accumulati negli organismi bentonici e pelagici selezionati ;
6. la varietà e l'abbondanza relativa e assoluta della flora e della fauna.

- II. In caso di stoccaggio, scarico o iniezione, il controllo comprenderà in particolare :

1. prove per verificare l'assenza di effetti negativi sulle acque di superficie o sulle acque sotterranee. Queste prove devono analizzare tra l'altro :
 - l'acidità,
 - il tenore di ferro (disciolto e in sospensione),
 - il tenore di calcio,
 - eventualmente, la concentrazione di metalli tossici (disciolti e in sospensione) ;
2. ove occorra, prove per determinare eventuali danni alla struttura del sottosuolo ;
3. una valutazione generale dell'ecologia della zona in prossimità del luogo di scarico, di stoccaggio o di iniezione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1978

che stabilisce un'azione concertata della Comunità economica europea relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari

(78/177/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che il Consiglio ha sottolineato, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia ⁽³⁾, che si dovrà fare adguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, inclusa l'azione concertata, e che ogniqualvolta ciò si riveli opportuno dovrà essere resa possibile l'associazione di Stati terzi, in particolare quelli europei ;considerando che con la risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente in particolare il coordinamento delle politiche nazionali nel settore della scienza e della tecnologia ⁽⁴⁾, il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie, assistite dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST), il compito di garantire in modo progressivo tale coordinamento ;

considerando che, nell'ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), la delegazione svedese ha proposto un programma di ricerca nel settore della tecnologia alimentare e che il Consiglio, nella decisione del 16 giugno 1975, ne ha riconosciuto l'interesse comunitario ;

considerando che un'azione concertata di ricerca a livello comunitario nel settore della tecnologia industriale dei prodotti alimentari potrebbe contribuire effi-

cacemente al conseguimento degli obiettivi suddetti, in particolare ad un'utilizzazione più economica delle risorse nazionali ;

considerando che gli Stati membri hanno l'intenzione di attuare, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, le ricerche descritte nell'allegato I e sono disposti a farle rientrare nel contesto di un coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni ;

considerando che l'esecuzione dei lavori di ricerca descritti nell'allegato I richiederà un impegno finanziario di circa 7,5 milioni di unità di conto europee negli Stati membri che partecipano ai lavori ;

considerando che la Comunità è competente per concludere degli accordi con degli Stati terzi nei settori di cui alla presente decisione ; che può rivelarsi opportuno estendere il coordinamento istituito dalla presente decisione alle ricerche effettuate negli Stati che partecipano al COST ; che occorre, da un lato, fissare delle condizioni di procedura che permettano una rapida conclusione di tali accordi e, dall'altro, aprire dei negoziati con gli Stati in questione subito dopo l'adozione della presente decisione ;

considerando che il trattato non prevede i poteri d'azione specifici necessari a tali fini ;

considerando il parere emesso dal CREST sulla proposta della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

La Comunità effettua per un periodo di tre anni un'azione concertata relativa all'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari, in appresso denominata « azione ».

L'azione consiste nel coordinamento a livello comunitario dei lavori di ricerca definiti all'allegato I che fanno parte dei programmi di ricerca degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1978, pag. 52.⁽²⁾ Parere reso il 15 dicembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

Il contributo finanziario massimo della Comunità per il coordinamento è fissato a 250 000 unità di conto europee; l'unità di conto europea è definita dai regolamenti finanziari applicabili in materia.

Articolo 4

Per facilitare l'esecuzione dell'azione viene istituito un comitato d'azione concertata « Effetti dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari », in appresso denominato il « comitato ».

Un capo progetto è nominato dalla Commissione, d'intesa con il comitato. Egli assiste in particolare la Commissione nei suoi lavori di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

1. Secondo una procedura che dovrà essere fissata dalla Commissione d'intesa con il comitato, gli Stati membri partecipanti all'azione procedono ad uno scambio regolare di ogni informazione utile circa l'esecuzione delle ricerche oggetto dell'azione e forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili al coordinamento.

Essi si adoperano inoltre per fornire alla Commissione le informazioni relative alle ricerche progettate o eseguite nel settore da organismi indipendenti.

Le informazioni vengono considerate riservate qualora ciò sia richiesto dallo Stato membro che le comunica.

2. La Commissione redige, in base alle informazioni ricevute, relazioni annuali d'attività e le trasmette agli Stati membri.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, d'intesa con il comitato, invia agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione succinta sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. Sei mesi dopo averla comunicata agli Stati membri la Commissione pubblica tale relazione a meno che non vengano sollevate obiezioni da parte di uno Stato membro. In tal caso la relazione è distribuita, su richiesta, soltanto a quelle istituzioni e imprese le cui attività di ricerca siano tali da giustificare l'accesso ai risultati delle ricerche rientranti nell'azione. La Commissione può prendere disposizioni affinché questa relazione resti riservata e non sia portata a conoscenza di terzi.

Articolo 6

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato la Comunità può concludere accordi con altri Stati partecipanti al COST al fine di estendere il coordinamento oggetto della presente decisione alle ricerche effettuate in detti Stati.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare gli accordi previsti al paragrafo 1.

Articolo 7

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

ALLEGATO I

LAVORI DI RICERCA PREVISTI ALL'ARTICOLO 1

Scelta dei temi	Ripartizione del lavoro di ricerca negli Stati membri						
	R. f. di Germania	Belgio	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
1. <i>Reologia dei liquidi alimentari (viscosità)</i>							
1.0. nessun prodotto specifico	X	X	X				X
1.1. prodotti lattiero-caseari	X	X	X	X	X	X	
1.2. prodotti zuccherati	X	X	X				
1.3. prodotti cerealicoli	X	X	X		X	X	
1.4. prodotti a base di frutta				X	X	X	
2. <i>Assorbimento (attività dell'acqua)</i>							
2.0. nessun prodotto specifico	X		X				
2.2. prodotti zuccherati	X						
2.4. prodotti a base di frutta					X		
2.6. prodotti a base di carne	X	X	X				
3. <i>Proprietà termiche</i>							
3.0. nessun prodotto specifico	X	X				X	X
3.4. prodotti a base di frutta					X	X	
3.5. prodotti a base di verdura					X	X	
3.6. prodotti a base di carne	X	X	X		X		
3.7. prodotti a base di pesce							

*ALLEGATO II***MANDATO E COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

1. Il comitato :
 - 1.1. contribuisce alla miglior esecuzione possibile dell'azione esprimendo il suo parere su tutti gli aspetti della medesima ;
 - 1.2. valuta i risultati e trae le conclusioni circa la loro applicazione ;
 - 1.3. provvede allo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;
 - 1.4. segue i progressi delle ricerche nazionali nel settore in cui si iscrive l'azione, specialmente tenendosi al corrente degli sviluppi scientifici e tecnici che possono avere ripercussioni sulla sua esecuzione ;
 - 1.5. comunica gli orientamenti al capo progetto ;
 - 1.6. può costituire, per ciascuna delle tre proprietà fisiche di cui all'allegato I, un sottocomitato incaricato della buona esecuzione del programma.
 2. Le relazioni ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST e al comitato permanente di ricerca agricola (CPRA).
 3. Il comitato è composto dai responsabili del coordinamento dei contributi nazionali designati dagli Stati membri partecipanti e dal capo progetto. Ogni responsabile può essere assistito da esperti in ragione di due esperti per ogni Stato membro partecipante, per la durata dell'azione. Il mandato di un membro termina prima della scadenza in caso di decesso o di dimissioni o qualora il governo dello Stato membro partecipante che ha nominato tale membro ne chieda la sostituzione. Il successore è nominato per la rimanente durata del mandato.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 febbraio 1978****relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(78/178/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

viste le decisioni del Consiglio, del 1° giugno 1976 e del 10 luglio 1976, relative alla designazione delle organizzazioni rappresentative chiamate a stabilire elenchi di candidati per il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione del Consiglio, del 10 luglio 1976, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il periodo 10 luglio 1976 — 9 luglio 1978,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nella categoria dei rappresentanti dei produttori si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Peeters, comunicate al Consiglio il 31 gennaio 1978,

viste le candidature presentate dalla Fédération charbonnière de Belgique il 31 gennaio 1978,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Pierre Urbain è nominato membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in sostituzione del sig. Peeters, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 9 luglio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Per HÆKKERUP

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 20 febbraio 1978****relativa alla nomina di un membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

(78/179/CECA)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 18,

viste le decisioni del Consiglio, del 1° giugno 1976 e del 10 luglio 1976, relative alla designazione delle organizzazioni rappresentative chiamate a stabilire elenchi di candidati per il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione del Consiglio, del 10 luglio 1976, relativa alla nomina dei membri del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per il periodo 10 luglio 1976 — 9 luglio 1978,

considerando che un seggio di membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio nella categoria dei rappresentanti degli utenti e negozianti si è reso vacante in seguito al decesso del sig. Hamer, comunicato al Consiglio il 30 novembre 1977,

vista la candidatura presentata dal governo britannico il 9 febbraio 1978,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. Gordon Kennedy è nominato membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in sostituzione del sig. Hamer, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè fino al 9 luglio 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Per HÆKKERUP

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 1978
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale
(78/180/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 193, 194 e 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 165, 166 e 167,

vista la convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio, del 17 settembre 1974, relativa alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il periodo che spira il 16 settembre 1978,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni della sig.ra Bennedsen, comunicate al Consiglio in data 3 gennaio 1978,

viste le candidature presentate dal governo danese il 2 febbraio 1978,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE :

Articolo unico

La sig.ra Karen Gredal è nominata membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione della sig.ra Bennedsen, per la restante durata del mandato di quest'ultima, cioè sino al 16 settembre 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 febbraio 1978
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale
(78/181/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 193, 194 e 195,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 165, 166 e 167,

vista la convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunità europee, in particolare l'articolo 5,

vista la decisione del Consiglio, del 17 settembre 1974, relativa alla nomina dei membri del suddetto Comitato per il periodo che spira il 16 settembre 1978,

considerando che un seggio di membro del suddetto Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni del drs. de Vries Reilingh, comunicate al Consiglio in data 15 dicembre 1977,

viste le candidature presentate dal governo olandese il 2 febbraio 1978,

sentito il parere della Commissione delle Comunità europee,

DECIDE :

Articolo unico

Il drs. T. Etty è nominato membro del Comitato economico e sociale, in sostituzione del drs. de Vries Reilingh, per la restante durata del mandato di quest'ultimo, cioè sino al 16 settembre 1978.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Per HÆKKERUP
